# Accordo tra la Confederazione Svizzera e le Barbados concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 29 marzo 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 dicembre 1995 (Stato 22 dicembre 1995)

#### Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

6

il Governo delle Barbados.

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati.

nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

#### Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
  - (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima:
  - (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni, costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che hanno attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente;
  - (c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da persone fisiche di cui alla lettera (a) o da entità giuridiche di cui alla lettera (b) del presente paragrafo.
- (2) Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare:

### RU 1999 637

Dal testo originale francese.

- (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- (d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- (e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, conformemente alla legge.
- (3) Il termine «territorio» significa:
  - (i) per quanto concerne le Barbados: il loro territorio, il loro mare territoriale e la zona economica esclusiva designata dalla loro legislazione e conformemente al diritto internazionale come pure la zona sulla quale le Barbados esercitano la propria sovranità e giurisdizione;
  - (ii) per quanto concerne la Confederazione Svizzera: il suo territorio conformemente alla legislazione svizzera in accordo con il diritto internazionale.

# Art. 2 Promozione, ammissione

- (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
- (2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni relative a questo investimento, comprese quelle per l'esecuzione di contratti di licenza, d'assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza estera.

# **Art. 3** Protezione, trattamento

- (1) Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell'altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo.
- (2) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte contraente. Questo trattamento non dev'essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio

territorio da investitori della nazione più favorita, se quest'ultimo trattamento è più favorevole.

(3) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo di doppia imposizione, detta Parte contraente non è costretta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

#### Art. 4 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare:

- (a) gli interessi, i dividendi, gli utili e gli altri introiti correnti;
- (b) i rimborsi di prestiti;
- gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
- (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
- (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo degli investimenti;
- il ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

# **Articolo 5** Spoliazione, indennizzo

- (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione, o qualsiasi provvedimento analogo o equivalente nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che tali provvedimenti non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. La compensazione è considerata adeguata qualora sia basata sul valore di mercato degli averi confiscati, stabilito immediatamente prima che il provvedimento di espropriazione sia intrapreso o sia reso di pubblica ragione. L'ammontare dell'indennizzo, interesse compreso, è liquidato nella valuta del Paese d'origine dell'investimento o in qualsiasi altra moneta accettata dall'investitore e versato senza indugio all'avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.
- (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.

#### Art. 6 Investimenti anteriori all'Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.

# Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all'applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dall'altra Parte contraente.

# Art. 8 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte, quest'ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

# Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

- (1) Per trovare una soluzione alle controversie in merito agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente e impregiudicato l'articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.
- (2) Se tali consultazioni non sfociano in alcuna soluzione entro dodici mesi e se l'investitore in causa vi acconsente per scritto, la controversia è sottoposta per arbitrato al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965<sup>2</sup> per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati.

Ciascuna parte può, su richiesta indirizzata al Segretario generale del Centro, avviare la procedura di cui agli articoli 28 e 36 della Convenzione. Se le parti non si accordano sul fatto che la conciliazione o l'arbitrato è la procedura più appropriata, la scelta spetta all'investitore in causa. La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione o di esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l'investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

(3) Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio di una Parte contraente e che prima dell'insorgere della controversia era controllata da cittadini o da società dell'altra Parte contraente, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente all'articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della stessa, come una società dell'altra Parte contraente.

## <sup>2</sup> RS **0.975.2**

- (4) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un'azione in via diplomatica per una controversia sottoposta al Centro per arbitrato, salvo che:
  - (a) il Segretario generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale istituito dal Centro decida che la controversia non rientra nella competenza di quest'ultimo; o
  - (b) l'altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale.

# **Art. 10** Controversie tra Parti contraenti

- (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.
- (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un'intesa entro dodici mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
- (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, a richiesta di quest'ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
- (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
- (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
- (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.
- (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

# **Art. 11** Altri obblighi

Ciascuna Parte contraente assicura l'osservanza di qualsiasi obbligo assunto nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte contraente.

# **Art. 12** Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificati l'adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunziato per scritto sei mesi prima della scadenza

di questo termine, è considerato come rinnovato alle stesse condizioni per una durata di due anni e così di seguito.

(2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per una durata di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia

Fatto a Bridgetown, il 29 marzo 1995, in quattro originali, di cui due in lingua francese e due in lingua inglese, ogni testo facente parimenti fede.

Per il Per il

Consiglio federale svizzero: Governo delle Barbados:

Rolf Jeker Billie Miller